



# COMUNE DI ROSTA

Provincia di Torino

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N.10 del 20/05/2014**

### OGGETTO:

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).**

L'anno duemilaquattordici addì venti del mese di maggio alle ore diciassette e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato con avvisi trasmessi a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ANDREA TRAGAIOLI - Sindaco	Si
2. SONIA LEONE - Consigliere	Si
3. LIVIO GILLI - Consigliere	Si
4. DOMENICO MORABITO - Consigliere	Si
5. GIUSEPPA SEMINARA - Consigliere	Si
6. FRANCO BALBO - Consigliere	Si
7. DIMITRI DE VITA - Consigliere	Si
8. FEDERICO VALLE - Consigliere	Si
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa MICHELINA BONITO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco ANDREA TRAGAIOLI, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che.

l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

I presupposti impositivi vanno, quindi, rinvenuti: a) nel possesso degli immobili e b) nella erogazione e fruizione di servizi comunali.

Malgrado l'eterogeneità della materia trattata si è ritenuto opportuno, al fine di garantire la formale unicità dell'imposta, predisporre un unico regolamento, ripartito in titoli disciplinanti le citate articolazioni.

I commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima.

Dato atto che:

il comma 502 art. 1 della Legge n. 147/2013 ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 istitutivo della TARES;

il comma 730 della predetta Legge precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina di applicazione dell'IMU con i correttivi connessi all'abolizione del tributo sulla prima casa, se di categoria non di lusso, e della previsione della riserva allo Stato per gli immobili di categoria D;

il comma 480 prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

con riguardo alla TARI: i criteri di determinazione delle tariffe; la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; la disciplina delle riduzioni tariffarie; la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

con riguardo alla TASI: la disciplina delle eventuali riduzioni; l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Rilevato che l'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997 definisce l'ampiezza della potestà regolamentare dei Comuni in materia di entrate tributarie, correlandola ai limiti costituiti dalla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dai soggetti passivi e dalla aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Dato atto che nel rispetto degli indirizzi forniti dall'Amministrazione, l'ufficio tributi ha predisposto la bozza di regolamento comunale IUC nel testo allegato alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Rilevato che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, ai sensi del quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Preso atto che con decreto del Ministero dell'Interno del 29.04.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.99 del 30 aprile 2014 è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio p.v. il termine per l'approvazione di bilanci di previsione 2014 degli Enti Locali.

Rilevato che il revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b, n.7) del D.Lgs. 267/2000 ha espresso parere favorevole sull'allegato regolamento

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e riportato in calce alla presente.

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto.

*Sentita la relazione illustrativa del consigliere incaricato, Balbo dott. Franco, che si sofferma sulla articolazione della nuova imposta, sui presupposti e sulle differenze rispetto al quadro impositivo delineato dalla precedente IMU e TARES.*

*Il legislatore ha introdotto, accanto all'IMU, di natura patrimoniale e alla TARI destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, una imposta del tutto nuova, (la TASI ), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobili, destinata a finanziare i servizi indivisibili del Comune. Se per TARI ed IMU sono acquisite sufficienti certezze in ordine al gettito non altrettanto può dirsi in materia di TASI. Il comune ne sperimenterà l'applicazione nel corso del corrente anno e pertanto ha voluto non solo dotarsi, in tempo utile, dello strumento regolamentare, ma individuare una disciplina semplice che agevoli il contribuente e l'attività accertativa dell'ufficio tributi. Con l'approvazione del regolamento e delle tariffe TASI è rispettato il termine del 23 maggio previsto dal D.L. 16/2014 convertito nella legge 68/2014 per superare ogni incertezza in ordine alle scadenze di pagamento ed assicurare flussi finanziari al Comune.*

*Ricorda, con riguardo alla TARI, che il gettito deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio e che il comune, al fine di contenerli e evitare conseguenti aumenti tariffari, ha stabilito di modificare il sistema di raccolta dei rifiuti, abbandonando quello della raccolta porta a porta, salvo che per l'organico, e optando per il sistema del conferimento in isole ecologiche seminterrate.*

*La funzionalità ed efficacia di tale sistema dipendono molto anche dal senso civico di ciascun cittadino e ritiene che sin dalla più giovane età, la famiglia e la scuola, devono investire per infondere, promuovere, costruire il senso del rispetto delle cose comuni nelle giovani generazioni.*

*Sentito l'intervento del consigliere De Vita che preliminarmente e, a proposito della TASI, afferma che la sua introduzione è stata connessa all'abolizione dell'IMU sulla abitazione principale. La nuova tassa, tuttavia, per come è stata disciplinata e per i suoi presupposti impositivi e base imponibile altro non è che una IMU mascherata. Teme, tuttavia, che la eliminazione delle detrazioni sui figli previste dalla precedente imposta rischi di presentare un conto più salato per molti contribuenti. Nell'ottica di tenere sotto controllo la pressione fiscale propone che la Giunta assuma un impegno, accertata la compatibilità finanziaria e sostenibilità economica, di introdurre una futura modifica nel regolamento, con riguardo all'IMU, diretta ad equiparare la abitazione*

*concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado alla abitazione principale ai fini dell'esenzione dall'imposta.*

*Il consigliere Balbo ritiene fattibile una analisi ricognitiva connessa alla proposta il cui accoglimento non può prescindere dall'accertamento del numero dei casi interessati e dalla conseguente compatibilità finanziaria e sostenibilità economica.*

Con votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti	8
Votanti	6
Astenuti	2 (De Vita e Valle)
Voti favorevoli	6
Voti contrari	=

#### DELIBERA

1. Di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)" nel testo costituito da n. 65 articoli e che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale.
2. Di rilevare che malgrado l'eterogeneità della materia trattata si è ritenuto opportuno, al fine di garantire la formale unicità dell'imposta, predisporre un unico regolamento, ripartito in titoli disciplinanti le tre componenti IMU, TARI e TASI.
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 27, c. 8, della legge n. 448/2001, il presente regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2014.
4. Di disporre che la presente deliberazione, verrà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28.9.1998, n. 360 e ss.mm. nonché sul sito istituzionale dell'Ente nei termini stabiliti dalla legge.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità amministrativa della presente proposta deliberativa. (art. 7 Regolamento sistema controlli interni)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Ruella Silvia

Rosta, lì 15/05/2014

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**  
F.to : ANDREA TRAGAIOLI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to : DOTT.SSA MICHELINA BONITO

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 21/05/2014 (*art.124, comma 1, T.U. D.Lgs. n. 267/2000*) e viene contestualmente comunicata:

Ai Signori Capigruppo consiliari (*art. 125 T.U. D.Lgs. n. 267/2000*)

Alla Prefettura di Torino (*art. 135, comma 2, T.U. D.Lgs. n. 267/2000*)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT.SSA MICHELINA BONITO

ROSTA, 21/05/2014

Firmato digitalmente

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT.SSA MICHELINA BONITO

ROSTA, 21/05/2014

Firmato digitalmente

---

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Divenuta esecutiva in data .....

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (*art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000*)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT.SSA MICHELINA BONITO

ROSTA, .....

.....